



PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 8/2021 DEL 30 NOVEMBRE 2021

LA SECONDA RATA IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 aveva stabilito che l'imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. **Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2021 è stata versata la prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2021.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, già dallo scorso anno, è intervenuto più volte per introdurre delle disposizioni, in tema di IMU, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia.

In particolare il decreto Agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) ha stabilito che **l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esenzione biennale richiede che:

- gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
- gli immobili siano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, **non è dovuto il versamento a saldo per il 2021**.

Inoltre il decreto Sostegni bis (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) stabilisce che:

- alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità** entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta **l'esenzione per l'anno 2021** dal versamento dell'IMU relativa all'immobile;
- alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta **l'esenzione** per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile predetto.

Gli stessi contribuenti hanno diritto al **rimborso della prima rata dell'IMU** relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della **metà**.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, si fa **esclusivo riferimento** ai **"soggetti non residenti nel territorio dello Stato"**, senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori **requisiti**, che tali soggetti siano:

- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

FATTURE DI FINE ANNO: LA DETRAZIONE IVA



Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell'Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...”.*

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2022 (che quest'anno cade di sabato, quindi il 2 maggio 2022), in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2022 riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.



Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione.

Fattura emessa a dicembre 2021	Ricevuta e registrata a dicembre 2021	Detrazione in dicembre 2021
	Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2022	Detrazione ammessa a gennaio 2022

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all'Agenzia Entrate tramite il cosiddetto "Esterometro".

Dal 1° gennaio 2022 l'Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un'operazione attiva o passiva. Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell'autofattura in formato XML e trasmetterlo all'Agenzia Entrate tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tipo documento:

- TD17 per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18 per l'integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l'integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto *reverse charge* interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SdI facoltativamente.

APPROVATO IL SUPER GREEN-PASS: TUTTE LE MISURE MESSE IN CAMPO DAL GOVERNO PER CONTRASTARE LA "QUARTA ONDATA"

Il green-pass rafforzato o "Super green pass" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.

Con il decreto approvato dal CdM, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2.

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.



Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre, ossia:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l'attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall'entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

FIRMATO IL DECRETO PER IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

È stato firmato dal Ministro dell'Economia il decreto che stabilisce i **requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo**, previsto dall'art. 1, commi 16-27, del decreto "Sostegni-bis", per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che **nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019**.

Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: **alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:**

- 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
- 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
- 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

L'importo spettante dovrà essere calcolato **al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall'Agenzia Entrate**. Non spetterà alcun contributo perequativo se l'ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019.

Per accedere al contributo è necessario **aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020** e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all'anno d'imposta



2019.

Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, tramite un apposito provvedimento, dovrà ora definire le modalità di effettuazione dell'istanza per la richiesta del fondo perduto, il suo contenuto informativo nonché i termini di presentazione della stessa.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate [n. 336196 del 29 novembre 2021](#) sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.

La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

L'Agenzia ha messo altresì a disposizione la [nuova guida - pdf](#), che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l'utilizzo del contributo "perequativo".

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

E' stato firmato il [provvedimento del 29 novembre 2021](#) per l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto destinato a ristorare le attività che anche nel 2021 a causa del Covid-19 e delle restrizioni hanno subito chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni-bis").

Con il [decreto](#) del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari, l'ammontare dell'aiuto e le modalità di erogazione.

Al provvedimento sono allegati il [modello dell'istanza](#) per la richiesta del contributo e le [istruzioni di compilazione](#).

L'istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un *software* conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico *Entratel/Fisconline* (via *desktop* telematico).

BONUS EDILIZI E NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE N. 157/2021: SONO ONLINE LE RISPOSTE DELL'AGENZIA

L'Agenzia Entrate ha risposto ai primi quesiti sull'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal DL n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus per esempio, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione, introdotto dal DL n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del DL n. 157/2021.

Tutte le [Faq](#) sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE "BONUS EDILIZI"

L'Agenzia Entrate ha pubblicato le [FAQ sul DL n. 157/2021](#) che, come noto, ha esteso l'obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto "Antifrodi" bonus edilizi.

In una delle risposte l'Agenzia chiarisce che, in attesa dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio, "Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".



BONUS EDILIZI: AGGIORNATI I SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

Sono state aggiornate le **procedure telematiche di comunicazione all'Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito**, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l'invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l'11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

L'Agenzia Entrate ha precisato che:

- in relazione ai bonus edilizi, l'art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto "anti-frodi") impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
- la nuova regola, introdotta attraverso l'inserimento del comma 1-ter all'interno dell'art. 121 del D.L. 34/2020, si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;
- la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021);
- non sussiste tuttavia l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e dell'asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l'11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia Entrate;
- la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'art. 122-bis del D.L. 34/2020.

BONUS PUBBLICITÀ 2021: AGGIORNATO L'ELENCO DEI RICHIEDENTI

Il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha reso noto, con un [comunicato](#) pubblicato sul proprio sito, l'[elenco](#) aggiornato dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2021.

Nell'elenco è indicato l'importo teoricamente fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di riparto. L'elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021 che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021. Per confermare la prenotazione effettuata con la "comunicazione per l'accesso" per l'anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2022, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle "dichiarazioni sostitutive", sarà formato l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione.

OPERATIVA LA PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

È operativa, dal 15 novembre scorso, la [piattaforma telematica](#) nazionale delle Camere di commercio per la **composizione negoziata della crisi**, l'Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il **risanamento delle imprese in crisi**.

La piattaforma è composta da un'area pubblica, di tipo informativo, e una "riservata" alle istanze formali. L'accesso all'area pubblica permette all'imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l'accesso all'area riservata, invece, permette all'impresa di presentare l'istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l'iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

OPERATIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

È operativa dal **23 novembre 2021** la piattaforma telematica del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l'iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all'anagrafe delle Onlus. I registri



restano "in vita" solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate si "congela" alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all'iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L'iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l'adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l'iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un'istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all'ufficio del Registro. Inoltre, l'Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l'ufficio.

TASSAZIONE SEPARATA PER ONERI DETRAIBILI SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATI

In una risposta pubblicata sul suo sito internet Fiscooggi, l'Agenzia Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

L'Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata ([articolo 17, comma 1 lettera n-bis](#), del Tuir).

Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 - Quadro D - o Modello Redditi Persone fisiche - Quadro RM).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.